Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 326]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/56/CE)

(GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2003/331/CE della Commissione del 7 maggio 2003	L 116	24	13.5.2003
►**M2**	Decisione 2003/385/CE della Commissione del 28 maggio 2003	L 133	87	29.5.2003
►**M3**	Decisione 2003/669/CE della Commissione del 12 settembre 2003	L 237	7	24.9.2003
►**M4**	Decisione 2004/784/CE della Commissione del 22 ottobre 2004	L 346	11	23.11.2004

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2003

relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

[notificata con il numero C(2003) 326]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ([1]), modificata da ultimo dalla decisione 2002/957/CE ([2]), in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ([3]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio ([4]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/132/CE prevede l'adozione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE.

(2) L'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito «l'accordo») stabilisce le misure sanitarie e di polizia sanitaria per le carni fresche e i prodotti a base di carne nonché per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l'equivalenza.

(3) Con la decisione 2002/957/CE che modifica gli allegati V e VII dell'accordo, il Consiglio ha stabilito l'equivalenza dei sistemi di certificazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne e per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda. Per applicare tale equivalenza occorre istituire i modelli di certificati sanitari ufficiali che consentano l'importazione di tali prodotti su questa base.

(4) Ai sensi dell'allegato VII dell'accordo, la piena equivalenza delle norme è l'equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, secondo il caso, e dei sistemi di certificazione, fatti salvi i requisiti di certificazione non contemplati dall'accordo.

(5) L'allegato VII dell'accordo prevede l'inclusione di modelli di attestati di sanità nel certificato sanitario ufficiale per gli animali vivi e i prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta la piena equivalenza delle norme.

(6) La piena equivalenza è stata stabilita per alcuni prodotti di origine animale in ordine alla salute degli animali e alla sanità pubblica e

([1]) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.
([2]) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.
([3]) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.
([4]) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

▼B

per i sistemi di certificazione. Tuttavia, la piena equivalenza per altri prodotti di origine animale è stata stabilita unicamente per le norme sanitarie o le norme di polizia sanitaria e per i sistemi di certificazione. È pertanto necessario mantenere diversi modelli di certificati sanitari ufficiali. Detti certificati devono sostituire quelli fissati in conformità della legislazione comunitaria per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda.

(7) Per altri prodotti di origine animale e per gli animali vivi la piena equivalenza non è stata stabilita. L'importazione di tali prodotti e animali vivi deve essere autorizzata sulla base di certificati sanitari ufficiali in conformità della normativa comunitaria o delle disposizioni sanitarie degli Stati membri vigenti in attesa che vengano adottate condizioni d'importazione armonizzate.

(8) Secondo quanto disposto nell'allegato V dell'accordo, le garanzie complementari per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale destinati a taluni Stati membri devono essere fornite dalla Nuova Zelanda sotto forma di dichiarazione riportata nel certificato sanitario ufficiale. La Nuova Zelanda deve inoltre fornire la dichiarazione supplementare concernente le encefalopatie spongiformi trasmissibili per alcuni prodotti di origine animale.

(9) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, la certificazione delle spedizioni di merci per le quali è stata riconosciuta la piena equivalenza può essere rilasciata, a determinate condizioni, dopo la spedizione dalla Nuova Zelanda.

(10) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, il certificato sanitario ufficiale deve essere redatto in lingua inglese e in una delle lingue dello Stato membro di arrivo.

(11) È inoltre opportuno stabilire altri requisiti supplementari di certificazione per la Nuova Zelanda.

(12) I prodotti di origine animale importati nella Nuova Zelanda ed esportati successivamente nella Comunità dopo essere stati immagazzinati o nuovamente trasformati nella Nuova Zelanda, devono soddisfare le norme comunitarie concernenti tali prodotti. Occorre pertanto stabilire un certificato sanitario ufficiale per questi prodotti.

(13) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ([1]), dispone che il certificato sanitario ufficiale che accompagna le carni sia completato da un attestato comprovante che certi animali di cui alla suddetta direttiva sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla stessa direttiva. Tale attestato deve essere incluso nei corrispondenti modelli di certificati sanitari ufficiali.

(14) La decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ([2]), ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore dell'accordo, continuano ad applicarsi le condizioni di certificazione applicabili il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto abrogare la decisione 80/805/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda ([3]), e fare in modo che la data di applicazione della

([1]) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.
([2]) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.
([3]) GU L 236 del 9.9.1980, pag. 28.

▼B

presente decisione corrisponda alla data di entrata in vigore dell'accordo.

(15) Per agevolare il passaggio dai certificati sanitari ufficiali esistenti è opportuno prevedere un periodo transitorio.

(16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I, a condizione che soddisfino i requisiti di certificazione previsti in tale allegato e, ove richiesto, siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale rilasciato prima della partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda e conforme ad uno dei seguenti modelli:

a) qualora sia stata stabilita l'equivalenza, il modello riportato nell'allegato I, come disposto negli allegati da II a V;

b) negli altri casi, i modelli riportati negli allegati degli atti citati nell'allegato I.

2. Se lo Stato membro di destinazione della spedizione è la Finlandia o la Svezia, il certificato o i certificati sanitari ufficiali per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI recano la dichiarazione o le dichiarazioni complementari di cui allo stesso allegato.

3. In deroga al paragrafo 1, i certificati sanitari ufficiali rilasciati conformemente ai modelli riportati negli allegati da II a V possono essere rilasciati dopo la partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda a condizione che:

a) siano disponibili al momento del suo arrivo al posto d'ispezione frontaliero;

b) il funzionario che rilascia la certificazione dichiari per iscritto di aver certificato la spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità della Nuova Zelanda, che sono stati da lui verificati e che sono stati rilasciati prima della partenza della spedizione.

4. In attesa dell'adozione di norme d'importazione armonizzate, per gli animali e i prodotti di origine animale rimangono applicabili le norme sanitarie nazionali in vigore negli Stati membri, qualora ciò sia previsto nell'allegato I.

Articolo 2

Quando la spedizione viene presentata all'ispezione veterinaria, il certificato sanitario ufficiale è esibito in lingua inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero dove è presentata la partita.

Articolo 3

I certificati sanitari ufficiali per i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I recano le dichiarazioni complementari descritte nell'allegato VI qualora siano stati importati in Nuova Zelanda da un paese terzo e siano stati successivamente esportati dalla Nuova Zelanda nella Comunità.

▼M2

Articolo 4

Per un periodo transitorio fino al 30 settembre 2003, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.

▼B

Articolo 5

La decisione 80/805/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1º febbraio 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M4

ALLEGATO I

GLOSSARIO

NA	=	Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato).
Controllo fino a destinazione	=	Secondo quanto stabilito al capitolo XI, punto 7, dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).
N/A	=	Non applicabile.
Altri prodotti	=	Quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ([2]).
CSPN	=	Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro/degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario. Nelle more dell'adozione di norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.

([1]) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
([2]) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

▼M4

ELENCO DEGLI ANIMALI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

SEZIONE 1

Plasma germinale e animali vivi

Prodotto (1), Specie (2)/Forma (3)	NA	Certificazione (4)		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
1. Sperma				
— Bovini	1.1.	Documento di lavoro della Commissione SANCO/10035/2004-Rev. 2	N/A	Cfr. nota 1 decisione 93/693/CE della Commissione
— Ovini/caprini	1.2.	CSPN (direttiva 92/65/CEE del Consiglio)	N/A	
— Suini	1.3.	decisione 2002/613/CE della Commissione	N/A	
— Cavalli	1.4.	decisione 96/539/CE della Commissione	N/A	
— Cervidi	1.5.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
— Cani	1.6.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
2. Embrioni (eccettuati gli embrioni micromanipolati)				
— Bovini	2.1.	decisione 92/471/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1. decisione 92/452/CE della Commissione
— Ovini/caprini	2.2.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
— Svini	2.3.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
— Embrioni e ovuli equini	2.4.	decisione 96/540/CE della Commissione	N/A	

▼M4

Prodotto ([1]), Specie ([2])/Forma ([3])	NA	Certificazione ([4])		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
— Cervidi	2.5.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
— Pollame uova da cova come indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio	2.6.	decisione 96/482/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Ratiti (uova da cova)	2.7.	decisione 2001/751/CE della Commissione	N/A	
— Uova esenti da organismi patogeni specifici	2.7.	decisione 2001/393/CE della Commissione	N/A	
3. Animali vivi				
— Bovini	3.1.	decisione 79/542/CEE del Consiglio	N/A	Cfr. nota 1
— Ovini/caprini	3.2.	decisione 79/542/CEE	N/A	
— Suini coperti dalla direttiva 64/432/CEE	3.3.	decisione 79/542/CEE	N/A	Cfr. nota 1
— Cervidi	3.4.	decisione 79/542/CEE	N/A	
— Equini	3.5.			
— Ammissione temporanea	3.5.A.	decisione 92/260/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Riammissione	3.5.B.	decisione 93/195/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Destinati alla macellazione	3.5.C.	decisione 93/196/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Importazione permanente di equini registrati e di equini da allevamento e da produzione	3.5.D.	decisione 93/197/CEE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Transito	3.5.E.	decisione 94/467/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1
— Pollame secondo quando indicato nella direttiva 90/539/CEE del Consiglio	3.6.	decisione 96/482/CE della Commissione	N/A	Cfr. nota 1

▼M4

Prodotto ([1]), Specie ([2])/Forma ([3])	NA	Certificazione ([4])		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
— Ratiti	3.7.	decisione 2001/751/CE della Commissione	N/A	
— Cani, gatti e furetti	3.8.		N/A	Cfr. nota 1
Commerciale		decisione 2004/595/CE della Commissione		
Non commerciale		decisione 2004/203/CE della Commissione (Documento di lavoro della Commissione SANCO/10374/2004 rev. 2)		
— Visoni e volpi	3.9.		N/A	
Commerciale		CSPN		
Non commerciale		CSPN		
— Lepre e conigli	3.10.	CSPN	N/A	
— Animali di acquacultura	3.11.		N/A	
Pesci e gameti		decisione 2003/858/CE della Commissione		
Molluschi		decisione 2004/119/CE della Commissione		
— Api vive e plasma germinale di ape	3.12.	decisione 2003/881/CE della Commissione	N/A	
— Scimmie	3.13.	CSPN (direttiva 92/65/CEE)	N/A	
— Psitacidi e altri uccelli	3.14.	decisione 2000/666/CE della Commissione	N/A	
— Animali per i giardini zoologici e le esposizioni	3.15.	CSPN	N/A	

([1]) La presente tabella deve essere letta in collegamento con l'allegato V dell'accordo tenendo conto in particolare delle condizioni specifiche che vi sono indicate, allegato alla decisione 97/132/CE del Consiglio.
([2]) Nel caso di animali vivi.
([3]) Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).
([4]) I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

▼M4

SEZIONE 2

Carni (comprese carni fresche, carni di pollame, carni di selvaggina d'allevamento e selvatica), preparati e prodotti a della carne destinati al consumo umano

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
4. Carne				
4.A. Carne fresca secondo la definizione della direttiva del Consiglio 64/433/CEE [1] e 79/542/CEE. Comprende carne macinata e sangue, ossa e grassi non trasformati (freschi) destinati al consumo umano.				
— Ruminanti, cavalli e suini	4.A.	Allegato II	Allegato II	— Allegato VII (per invii destinati alla Svezia o alla Finlandia) — Dichiarazione sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 — La carne macinata deve essere congelata — La carne macinata deve derivare unicamente da bovini, ovini, suini e caprini
4.B. Carne fresca di pollame				
— Pollame (direttiva 71/118/CEE del Consiglio) [1]	4.B.	decisione 94/984/CE della Commissione	decisione 94/984/CE della Commissione	Allegato VII (per invii destinati alla Svezia o alla Finlandia)
4.C. Carni di selvaggina d'allevamento				
— Ruminanti, conigli e suini	4.C.1.	Allegato II	Allegato II	
— Altri mammiferi terrestri	4.C.2.	Allegato II	Allegato II	
— Selvaggina da piuma (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) [1]	4.C.3.	decisione 2000/585/CE della Commissione	decisione 2000/585/CE	
— Ratiti (direttiva 91/495/CEE del Consiglio) [1]	4.C.4.	decisione 2000/609/CE della Commissione	decisione 2000/609/CE	Si sta valutando una certificazione semplificata

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
4.D. Carni di selvaggina selvatica				
— Ruminanti, conigli e suini Carne fresca, escluse le frattaglie	4.D.1.	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale per la selvaggina Per via aerea o scuoiata ed eviscerata
— Altri mammiferi terrestri selvatici Carne fresca, escluse le frattaglie	4.D.2.	decisione 2000/585/CE della Commissione	Allegato V	Timbro pentagonale per la selvaggina
— Selvaggina da piuma Carne fresca, escluse le frattaglie	4.D.3.	decisione 2000/585/CE	decisione 2000/585/CE	
5. Preparati a base di carne				
5.A. Preparati a base di carne derivati dalla carne fresca				
— Ruminanti e suini	5.A.	Allegato II	Allegato II	— Solo congelato — Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001
5.B. Preparati a base di carne derivati da carne fresca di pollame				
— Pollame ai sensi della direttiva 71/118/CEE [1] del Consiglio	5.B.	decisione 2000/572/CE della Commissione	decisione 2000/572/CE della Commissione	
5.C. Preparati a base di carne derivati da carne di selvaggina di allevamento				
— Ruminanti, conigli e suini	5.C.1.	Allegato II	Allegato II	Solo congelato
— Altri mammiferi terrestri	5.C.2.	decisione 2000/572/CE	Allegato V	Solo congelato
— Selvaggina da piuma (direttiva 91/494/CEE del Consiglio) [1]	5.C.3.	decisione 2000/572/CE della Commissione	decisione 2000/572/CE	

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
— Ratiti (direttiva 71/118/CEE del Consiglio) (1)	5.C.4.	decisione 2000/572/CE decisione 2000/609/CE della Commissione	decisione 2000/572/CE	
5.D. Preparati a base di carne derivati da carne di selvaggina selvatica				
— Ruminanti, conigli e suini	5.D.1.	Allegato II	Allegato II	Solo congelato
— Altri mammiferi terrestri selvatici	5.D.2.	decisione 2000/572/CE	Allegato V	Solo congelato
— Selvaggina da piuma	5.D.3.	decisione 2000/572/CE	decisione 2000/572/CE	
6. Prodotti a base di carne				
6.A. Prodotti a base di carne derivati da carne fresca				
— Ruminanti, equini e suini	6.A.	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE a norma del regolamento (CE) n. 999/2001
6.B. Prodotti a base di carne derivati da carne fresca di pollame				
— Pollame secondo quanto stabilito dalla direttiva 71/118/CEE (1)	6.B.	decisione 97/221/CE della Commissione	decisione 97/41/CE della Commissione	
6.C. Prodotti a base di carne derivati da selvaggina di allevamento				
— Suini, cervidi e conigli	6.C.1.	Allegato II	Allegato II	
— Altri mammiferi terrestri	6.C.2.	decisione 97/221/CE	Allegato V	
— Selvaggina da piuma	6.C.3.	decisione 97/221/CE	decisione 97/41/CE	
6.D. Prodotti a base di carne derivati da selvaggina selvatica				
— Suini, cervidi e conigli	6.D.1.	Allegato II	Allegato II	

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
— Altri mammiferi terrestri	6.D.2.	decisione 97/221/CE	Allegato V	
— Selvaggina da piuma	6.D.3.	decisione 97/221/CE	decisione 97/41/CE	

([1]) Sostituita a partire dal 1º gennaio 2006 dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004.

▼M4

SEZIONE 3

Altri prodotti destinati al consumo umano

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
7. Prodotti destinati al consumo umano secondo la definizione della direttiva 77/99/CEE [1]				
7.A. Involucri di origine animale				
Bovini, ovini, caprini e suini	7.A.	Allegato II	Allegato II	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
7.B. Ossa e prodotti a base di ossa trasformati destinati al consumo umano				
Mammiferi terrestri — Carni fresche (Ruminanti, cavalli e suini) — Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.B.1.	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (selvaggina) Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
— Altri mammiferi terrestri	7.B.2.	decisione 97/221/CE della Commissione	Allegato V	Timbro pentagonale (selvaggina)
Uccelli — Carni fresche di pollame Selvaggina da piuma di allevamento e selvatica	7.B.3	decisione 97/221/CE	CSPN	
7.C. Proteine animali trasformate destinate al consumo umano				
Mammiferi terrestri — Carni fresche (Ruminanti, cavalli e suini) — Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.C.1.	Allegato II	Allegato II	Timbro pentagonale (selvaggina) Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Uccelli — Carne fresca di pollame Selvaggina da piuma di allevamento e selvatica	7.C.2.	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE del Consiglio)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)	

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
7.D. Sangue e prodotti emoderivati destinati al consumo umano				
Sangue e prodotti emoderivati — di ungulati, — di selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.D.1.	Allegato II	Allegato II	— Timbro pentagonale (per il sangue di selvaggina) — Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Sangue di pollame	7.D.2.	decisione 94/984/CE della Commissione	decisione 94/984/CE	
Sangue di selvaggina di allevamento da piuma	7.D.3.	decisione 2000/585/CE	decisione 2000/585/CE	
Prodotti emoderivati — di pollame, — di selvaggina da piuma — di allevamento e selvatica	7.D.4.	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)	
7.E. Strutto e grassi fusi destinati al consumo umano				
Di mammiferi terrestri — Carni fresche (ruminanti, cavalli e suini) — Selvaggina di allevamento e selvatica (suini e cervidi)	7.E.1.	Allegato II	Allegato II	— Timbro pentagonale (strutto di selvaggina selvatica) — Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Di selvaggina di allevamento e selvatica da piuma	7.E.2.	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)	CSPN (basato sulla direttiva 92/118/CEE)	
7.F. Gelatine destinate al consumo umano, secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio				
Gelatina	7.F.1.	Nessun certificato richiesto	decisione 2000/20/CE della Commissione	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
Materie prime destinate alla fabbricazione di gelatina	7.F.2.	Nessun certificato richiesto	decisione 2000/20/CE	
8. Latte e prodotti del latte destinati al consumo umano				
Latte pastorizzato — Bovini, bufali, ovini e caprini	8.1.	decisione 2004/438/CE della Commissione	decisione 2004/438/CE	
Non pastorizzato — Bovini, bufali, ovini e caprini	8.2.	decisione 2004/438/CE	decisione 2004/438/CE	Deve essere trattato termicamente, vale a dire a 62 °C
Latte crudo — Bovini, bufali, ovini e caprini	8.3.	decisione 2004/438/CE	decisione 2004/438/CE	
9. Prodotti della pesca destinati al consumo umano, esclusi gli animali vivi				
Animali marini in libertà — Pesci a pinne — Uova/Lattimi — Molluschi — Echinodermi — Tunicati, gasteropodi e crostacei	9.1.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
Animali d'acqua dolce in libertà — Salmonidi — Uova/Lattimi — Gamberi	9.2.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
— Pesci a pinna (non salmonidi) — Molluschi — Crostacei	9.3.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
Prodotti dell'acquicoltura (animali di mare di e acqua dolce in libertà-di allevamento) — Salmonidi — Uova/Lattimi	9.4.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	Cfr. nota 1
— Molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei	9.5.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	
— Pesci da pinna (non salmonidi)	9.6.	N/A per prodotto non vitale	Allegato V	
10. Pesci, molluschi e crostacei vivi, compresi uova e gameti				
Destinati al consumo umano — Molluschi vivi	10.1.	decisione 2003/804/CE della Commissione	Allegato V	Certificato zoosanitario richiesto in determinate condizioni
— Echinodermi, tunicati e gasteropodi vivi — Crostacei vivi	10.2.	CSPN	Allegato V	
— Pesci vivi da acquacoltura	10.3.	decisione 2003/858/CE della Commissione	Allegato V	
Molluschi vivi destinati alla riproduzione, all'allevamento e alla stabulazione — *Crassostrea gigas* — Altre specie	10.4.	decisione 2003/804/CE	N/A	
Pesci vivi destinati alla riproduzione e all'allevamento	10.5.	decisione 2003/858/CE	N/A	
11. Prodotti diversi destinati al consumo umano (secondo la direttiva 92/118/CEE del Consiglio)				
11.A. Miele	11.A.	Nessun certificato richiesto	CSPN	
11.B. Cosce di rana	11.B.	Nessun certificato richiesto	Direttiva 92/118/CEE	

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
11.C. Lumache	11.C.	Nessun certificato richiesto	Direttiva 92/118/CEE	
11.D. Prodotti a base di uova	11.D.	Nessun certificato richiesto	decisione 97/38/CE della Commissione	

([1]) Sostituita a partire dal 1º gennaio 2006 dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004.

▼M4

SEZIONE 4

Prodotti non destinati al consumo umano

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
12. Involucri animali non destinati al consumo umano [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Bovini, ovini, caprini e suini	12.	Allegato IV	N/A	
13. Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano				
Pastorizzati, UHT o sterilizzati (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)	13.1.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Colostro e latte non pastorizzati per uso farmaceutico (bovini, compresi bufali, ovini e caprini)	13.2.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
14. Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati ad essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti				
Prodotti coperti dall'allegato VIII, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002	14.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
15. Proteine animali trasformate (fuse) per mangimi [così come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Proteine animali trasformate destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia	15.1.	Allegato IV	N/A	Cfr. nota 1 Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Proteine animali trasformate non derivate da mammiferi — Materiale derivante da prodotti della pesca — Materiale derivante da uccelli	15.2.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Certificazione semplificata in corso di valutazione
16. Sangue e prodotti emoderivati trasformati (escluso il siero proveniente da equini) per uso farmaceutico o tecnico [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Carne fresca — Bovini, ovini, caprini e suini	16.1.	Allegato IV	N/A	

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
— Equini e uccelli	16.2.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
17. Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce				
Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce	17.	Allegato IV	N/A	Controllo fino a destinazione del materiale di categoria 2 a fini tecnici (impianti oleochimici) Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
18. Gelatine per l'alimentazione animale o per uso tecnico [così come definite dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Gelatine per l'alimentazione animale o per uso tecnico	18.	Nessun certificato richiesto	CSPN	
19. Cuoi e pelli [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Ungulati	19.1.	Allegato IV	N/A	
Altri mammiferi	19.2.	Allegato IV	N/A	
Ratiti (struzzo, emù e nandù)	19.3.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Certificazione semplificata in corso di valutazione
20. Lana, fibre, peli, setole, piume e parti di piume [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Lana di pecora, peli di ruminanti, piume e parti di piume	20.1.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Setole di maiale	20.2.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
Altri peli, piume ornamentali, piume per uso non industriale trasportarti da viaggiatori per uso privato	20.3.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
21. Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti solo materiale di categoria 3 [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
Alimenti trasformati per animali da compagnia (derivati da mammiferi) — Recipienti ermeticamente chiusi — Alimenti semiumidi ed essicati per animali da compagnia — Articoli masticabili per cani derivanti da ungulati (esclusi gli equini)	21.1.	Allegato IV	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Alimenti trasformati per animali da compagnia (non derivanti da mammiferi) — Recipienti ermeticamente chiusi — Alimenti semiumidi ed essicati per animali da compagnia — Materiali derivanti da prodotti per la pesca — Materiali derivanti da uccelli	21.2.	Allegato IV	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
Alimenti crudi per animali da compagnia per consumo diretto	21.3.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001
22. Siero di equini [così come definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
	22.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
23. Altre materie prime destinate alla fabbricazione di alimenti per animali, per usi farmaceutici o tecnici: solo materiale della categoria 3 conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002				
Per l'alimentazione animale Bovini, ovini, caprini, suini, equini e selvaggina di allevamento (cinghiali e cervididi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervididi)	23.1.	Allegato IV	N/A	Controllo fino a destinazione Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001

▼M4

Prodotto, Specie/Forma	NA	Certificazione		
		Salute animale	Salute pubblica	Condizioni aggiuntive
Per uso farmaceutico o tecnico Bovini, ovini, caprini, suini, equini e selvaggina di allevamento (cinghiali e cervididi), selvaggina selvatica (cinghiali e cervididi)	23.2.	Allegato IV	N/A	
Altre specie	23.3.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
24. Prodotti dell'apicoltura non destinati al consumo umano [così come definiti dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
	24.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
25. Trofei di caccia				
Ungulati Uccelli	25.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	
26. Letame [così come definito dal regolamento (CE) n. 1774/2002]				
	26.	regolamento (CE) n. 1774/2002	N/A	Dichiarazione aggiuntiva sulla TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001.

▼B

ALLEGATO II

Certificato sanitario e di polizia sanitaria [1]

..... [2]

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto VI deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. **Identificazione del prodotto**

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container [3]:

Data di produzione:

II. **Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. **Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [4]:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

[1] Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.
[2] Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.
[3] Se del caso.
[4] Per i prodotti: trasporto aereo o marittimo.

▼B

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e/o Animal Products Act 1999.

V. **Dichiarazione sul benessere degli animali** (5)

I prodotti sono ottenuti da animali che sono stati detenuti, macellati o abbattuti in condizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio.

VI. (6) Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità (7), rilasciati il (8), da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a, il

Timbro e firma del veterinario ufficiale (9)

(5) Questa dichiarazione è richiesta solo per prodotti ottenuti dagli animali di cui alla direttiva 93/119/CE.
(6) Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.
(7) Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.
(8) Inserire la data.
(9) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

▼B

ALLEGATO III

Certificato sanitario e di polizia sanitaria (1)

..... (2)

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. **Identificazione del prodotto**

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container (3):

Data di produzione:

II. **Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. **Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4):

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

(1) Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.
(2) Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.
(3) Se del caso.
(4) Trasporto aereo o marittimo.

▼B

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Dairy Industry Act 1952, Food Act 1981 e Biosecurity Act 1993.

V. ([5]) Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ([6]):

.....,

rilasciati il ([7]) , da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a , il

Polizia sanitaria: Timbro e firma del veterinario ufficiale ([8])

Salute pubblica: Timbro e firma dell'ispettore ufficiale ([8])

([5]) Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.
([6]) Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.
([7]) Inserire la data.
([8]) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

▼B

ALLEGATO IV

Certificato di polizia sanitaria [1]

..... [2]

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. **Identificazione del prodotto**

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container [3]:

Data di produzione:

II. **Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. **Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [4]:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

[1] Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.
[2] Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.
[3] Se del caso.
[4] Trasporto aereo o marittimo.

▼B

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e Biosecurity Act 1999.

V. ([5]) Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ([6]),

rilasciati il ([7]) , da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a , il

Timbro e firma del veterinario ufficiale ([8])

([5]) Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.
([6]) Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.
([7]) Inserire la data.
([8]) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

▼B

ALLEGATO V

Certificato sanitario [1]

..... [2]

Nota per l'importatore: Il presente certificato veterinario è ad esclusivo uso veterinario. Il certificato sanitario ufficiale deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero oppure, quando è rilasciato dopo la partenza della spedizione, deve essere disponibile presso il posto d'ispezione frontaliero all'arrivo di quest'ultima. La dichiarazione di cui al punto V deve essere compilata.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese esportatore: Nuova Zelanda

Autorità competente: Nuova Zelanda

I. **Identificazione del prodotto**

Numero di colli:

Natura dell'imballaggio:

Natura delle merci:

Specie:

Peso netto in kg:

Numero di container e numero di sigillo dei container [3]:

Data di produzione:

II. **Origine del prodotto**

Indirizzo e numero ufficiale di riconoscimento dello stabilimento o degli stabilimenti:

.....

III. **Destinazione del prodotto**

Il prodotto è spedito

da:
(Luogo di carico)

a:
(Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [4]:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

[1] Il certificato sanitario ufficiale è redatto in inglese e in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero.
[2] Inserire in inglese il prodotto di origine animale di cui trattasi e il numero di attribuzione figurante nell'allegato I della decisione 2003/56/CE della Commissione.
[3] Se del caso.
[4] Trasporto aereo o marittimo.

▼B

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

IV. **Attestato di sanità**

I prodotti di origine animale descritti nel presente certificato sono conformi alle vigenti norme e condizioni sanitarie e di polizia sanitaria della Nuova Zelanda, riconosciute equivalenti alle corrispondenti norme e condizioni della Comunità europea, secondo le disposizioni della decisione 97/132/CE del Consiglio, segnatamente le leggi Meat Act 1981 e Animal Products Act 1999.

V. ([5]) Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica la presente spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità ([6]),

rilasciati il ([7]) , da lui verificati e rilasciati prima della partenza della spedizione.

Fatto a , il

Timbro e firma del veterinario ufficiale ([8])

([5]) Questa dichiarazione va compilata soltanto se il certificato sanitario ufficiale è rilasciato dopo la partenza della spedizione. Se la dichiarazione non è richiesta, deve essere soppressa.
([6]) Specificare il riferimento ai documenti di ammissibilità pertinenti.
([7]) Inserire la data.
([8]) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo stampato.

▼B

ALLEGATO VI

Esportazioni di prodotti di origine animale importati

In tutti i casi i prodotti devono:

— essere originari di un paese terzo autorizzato ad esportare il prodotto nella Comunità europea,

— provenire da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea, e

— rispondere ai requisiti stabiliti per essere esportati nella Comunità europea.

Al certificato sanitario firmato della Nuova Zelanda deve essere acclusa una copia del certificato d'importazione; tale copia deve recare la dicitura «certificata conforme all'originale» e deve essere firmata dal funzionario che rilascia la certificazione.

Il funzionario suddetto conserva l'originale o una copia autenticata del certificato d'importazione.

La seguente o le seguenti dichiarazioni complementari devono figurare sui modelli di certificati previsti nell'allegato I. Le dichiarazioni sono redatte nelle lingue di cui all'articolo 2 della decisione 2003/56/CE della Commissione.

1. **Origine mista**

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario insieme a prodotti di origine neozelandese (ossia spedizioni di origine mista) sui modelli di certificati riportati nell'allegato A occorre inserire la seguente dichiarazione:

«Il prodotto finale descritto nel presente certificato è stato ottenuto in parte da materie prime o da prodotti:

i) importati in Nuova Zelanda da

……
Paese d'origine (*)

ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(*) Inserire il nome in inglese del paese d'origine.».

2. **Mantenimento del paese d'origine, prodotti non mescolati con prodotti di origine neozelandese**

Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda e immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea, ma non mescolati con prodotti di origine neozelandese, sui modelli di certificati di cui all'allegato A deve figurare la seguente dichiarazione:

▼B

«Il prodotto finale descritto nel presente certificato è stato ottenuto da materie prime o da prodotti:

i) importati in Nuova Zelanda da

……
Paese d'origine (*)

ii) e successivamente immagazzinati, trattati, trasformati, confezionati e/o imballati in stabilimenti neozelandesi figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea.

Il prodotto è originario di un paese terzo o di paesi terzi e proviene da uno stabilimento o da stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario e ne è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea.

(*) Inserire il nome in inglese del paese d'origine.».

▼M4

ALLEGATO VII

Garanzie supplementari relative agli animali vivi e ai prodotti di origine animale previste all'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio

Il certificato o i certificati sanitari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati nel presente allegato recano un'apposita dichiarazione prescritta dalla pertinente legislazione se sono importati per essere spediti in Svezia o in Finlandia:

Animali vivi e prodotti di origine animale	Dichiarazione
Pollame vivo	
— Pollame vivo destinato alla macellazione	Allegato A della decisione 95/410/CE del Consiglio
— Pollame da riproduzione	Allegato II della decisione 2003/644/CE della Commissione
— Pulcini di un giorno	Allegato III della decisione 2003/644/CE
— Galline ovaiole	Allegato II della decisione 2004/235/CE della Commissione
Carni fresche: carni di vitello, di manzo e di maiale, escluse le carni fresche destinate alla pastorizzazione o alla sterilizzazione, o a un trattamento avente un effetto equivalente	«Le carni fresche sono state sottoposte ad un'analisi microbiologica per l'individuazione delle salmonelle, come previsto dalla decisione 95/409/CE, tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni»
Carni fresche di pollame	«Le carni fresche sono state sottoposte ad un'analisi microbiologica per l'individuazione delle salmonelle, come previsto dalla decisione 95/411/CE, tramite campionatura nello stabilimento di origine di queste carni»
Uova da tavola destinate al consumo umano	Decisione 95/168/CE della Commissione.